

FONDAZIONE "CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI"
A D R A N O

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

Delibera n. 15/2022.

Oggetto: affidamento incarico patrocinio legale.

Il Commissario Straordinario

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di novembre nei locali della Fondazione siti in Adrano, via San Pietro n. 37, Il Commissario Regionale della Fondazione, dott. Nicola Caltabiano, con l'assistenza del segretario f.f. Geom. Giuseppe Russo, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 comma 2 dell'art.31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;
VISTA la circolare regionale n. 9/2007;
VISTO il decreto dell'Assessore per gli Enti Locali n.438 del 12/11/1987 con il quale questa Opera Pia è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della citata legge n. 6972/1890;
Visto il D.R. n° 2/Gab del 20/01/2022, con cui l'Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;
Visto il D.A. n. 95/ GAB del 23/09/2022;

Premesso:

- che con PEC del 26 Aprile 2023 veniva notificata una comunicazione da parte della società Crediter relativa ad una presunta cessione di credito da parte della società Edison Energia;
- che con PEC del 12 Maggio 2023 veniva sollecitato il presunto debito a carico della Fondazione;
- che con PEC del 01 Giugno 2023 venivano richiesti maggiori chiarimenti in merito al presunto consumo di energia elettrica e/o Gas;
- che con PEC del 14 Giugno 2023 veniva riscontrata la richiesta di maggiori chiarimenti da parte della società Crediter;
- che con Pec del 19 Giugno 2023 veniva comunicato che nessun consumo è stato effettuato e pertanto potrà essere addebitato alla scrivente Fondazione;
- che dalla documentazione esaminata risulterebbe sottoscritto un contratto di fornitura del 20/02/2015 dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri e la Gas Natural Spa,
- che nel periodo di sottoscrizione del contratto di fornitura l'immobile oggetto della controversia era concesso in locazione a terzi giusta delibera n. 02 del 09 Gennaio 2015;

Atteso che occorre dimostrare e disconoscere il debito a favore Crediter s.r.l.;

Atteso che la prestazione di servizio di cui trattasi non può essere svolta in via diretta dalla Fondazione che non possiede, nel proprio organico, alcun soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati;



Visto:

- il C.V. dell'Avv. Pietro Ivan Maravigna, del Foro di Catania, dal quale si evince il possesso di una corposa esperienza in materia, acquisito al protocollo di questa Fondazione, unitamente alla dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico;
- la disponibilità manifestata dal professionista ad effettuare la suddetta prestazione professionale per un importo onnicomprensivo di euro 400,00 comprensivo di IVA e Cassa, oltre eventuali spese vive da rimborsare previo rendiconto e dimostrazione documentale;
- il D. Lgs. n. 39/2013, e verificata l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Verificato, a seguito di una preliminare valutazione di mercato, attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe ed attraverso raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii., che l'importo richiesto può ritenersi congruo;

Evidenziata la natura fiduciaria dell'incarico di che trattasi;

Ritenuto quindi, necessario ed opportuno, nell'interesse della Fondazione e per i motivi sopra esposti, conferire incarico all'Avv. Pietro Ivan Maravigna, per la costituzione in mora del debitore ed il tentativo di recupero in via stragiudiziale delle somme dovute di cui alla premessa;

Vista la dichiarazione sulla regolarità contributiva resa dall'Avv. Pietro Ivan Maravigna;

Dato atto che:

- la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019, causa C-264/18 ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appalti sta generale ai sensi dell'art. 10 lett. d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 lett. d), in quanto diversi da ogni altro contratto perché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*;
- la Corte dei Conti, Sez. Giurisprudenziale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Viste le Linee Guida n. 12 dell'ANAC che stabiliscono:

- ai sensi dell'art. 17 del Codice dei Contratti pubblici siano esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) n. 1 e n. 2 possano essere svolti dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

Visto l'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Conferire**, per le motivazioni esposte in premessa, all'Avv. Pietro Ivan Maravigna (c.f. MRVPRV63L23C351E) del Foro di Messina, con studio in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145, P.I. 04616840874, per la costituzione in mora del debitore ed il tentativo di recupero in via stragiudiziale delle somme dovute di cui alla premessa;
3. **Assumere**, per le motivazioni suddette, l'impegno di spesa pari ad € 400,00 il compenso per lo svolgimento dell'incarico, nella somma mensile di € 400,00 comprensiva di oneri di legge (IVA, CPA), per un totale di € 400,00, con imputazione al Cap. 52 "spese per liti e compensi ai legali" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
4. **Dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
5. **Liquidare** le somme spettanti a seguito di regolare fattura, mediante bonifico bancario, previa acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della legge 136/2010;
6. **Demandare** agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso;
7. **Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
8. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

Geom. Giuseppe Russo

IL COMMISSARIO REGIONALE

Dott. Caltabiane Nicola

Allegati: preventivo del 28/11/2023 che assume valore di contratto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.